GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — SABATO 26 GENNAIO — NUM. 22

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

La Seduta Reale per l'inaugurazione della terza Sessione della XVI Legislatura del Parlamento avrà luogo il 28 corrente, alle ore 11 ant., nella grande aula del palazzo di Montecitorio.

Si notifica agli onorevoli signori Senatori e Deputati che dagli Uffici di Questura del Senato e della Camera dei Deputati saranno loro distribuiti, secondo il consueto, i biglietti d'ingresso all'aula del palazzo di Montecitorio, nella quale sarà inaugurata da S. M. il Re la terza Sessione della XVI Legislatura.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5888** decies *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

CAPO I.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 1. — I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 2. — Qualora in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitti contro i Poteri dello Stato o contro i Capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

Art. 3. — Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni o negli assembramenti di che all'articolo precedente, ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, sono punite coll'arresto estensibile fino a tre mesi.

Art. 4. — Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza, e, in loro assenza, dagli ufficiali o bassi ufficiali dei reali carabinieri.

Art. 5. — Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 6. — Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti con la forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giudiziaria, e punite a termini dell'articolo 413 del Codice penale.

CAPO II.

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 7. — Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire cento.

Art. 8. — L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattr'ore prima.

Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente.

Il contravventore al divieto è punito a termini del Codice penale.

Art. 9. — Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

CAPO III.

Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare.

Art. 10. — Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parte di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto fino ad un anno, e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Art. 11. — Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito coll'arresto sino a tre mesi.

CAPO IV.

Delle armi.

Art. 12. — L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare, ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.

Art. 13. — Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie, nè importare dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, senza darne preventivo avviso al prefetto della provincia.

Art. 14. — Il commerciante o fabbricante d'armi proprie non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio, senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 15. — Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 16. — Il prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purchè la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

Il permesso speciale di che sopra, è sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza per le armi da fuoco.

Art. 17. — La licenza di portare armi non può essere accordata a chi abbia subito condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini dell'articolo 831 del Codice di procedura penale, nè a chi è ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Può rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non può provare la sua buona condotta.

Al minore non emancipato non può essere accordato il porto d'armi.

È però in facoltà del prefetto di accordar la licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il 16° anno.

Art. 18. — La licenza ha la durata di un anno. Sarà revocata anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per l'abuso dell'arma.

Verificandosi in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno può revocare in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

Art. 19. — Senza un giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come saranno specificati nel regolamento.

Art. 20. — Il contravventore alle disposizioni degli articoli 12, 13, 15 e 16 è punito a termini degli articoli 437, 439, 440, 441 e 442 del Codice penale.

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 14 è punito coll'ammenda sino a cento lire.

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 19 è punito coll'arresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove la contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze e concorsi di gente per pubbliche solennità, fiere, feste, processioni o mercati.

CAPO V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

Art. 21. — Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono tenersi in casa nè trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi.

Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trecento, o con l'arresto sino ad un mese.

Art. 22. — L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri ed altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del prefetto, che non potrà accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà.

Il contravventore è punito a termini dell'articolo 439 del Codice penale.

La lavorazione, non autorizzata, di polveri, di fuochi di artificio e di materie esplosive è punita con l'arresto sino a tre mesi, e con l'ammenda sino a lire cinquecento.

Art. 23. — La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai.

Art. 24. — Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

Art. 25. — Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

Il contravventore è punito a norma dei regolamenti stessi.

In difetto di regolamenti non si potrà dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a duecento lire o con l'arresto sino a 20 giorni, secondo i casi.

Art. 26. — È punito con la stessa pena chi, dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento.

Art. 27. — Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova, od abbia subito un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

La visita, e in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a ciò autorizzate.

La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti.

Art. 28. — Una caldaia di macchina a vapore non può esser posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea, nel modo che sarà determinato dal regolamento.

Art. 29. — Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito coll'ammenda sino a lire trecento o coll'arresto sino ad un mese.

Art. 30. — Non possono disporsi, nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti da caccia, che siano pericolosi alle persone.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.

Art. 31. — L'autorità locale di pubblica sicurezza, di accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO VI.

Delle industrie insalubri e pericolose.

Art. 32. — Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento, la Giunta municipale provvederà sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario o l'ingegnere sanitario della provincia, secondo i casi.

Art. 33. — Il prefetto, sentito il parere del Consiglio sanitario o dell'ingegnere sanitario della provincia, può, anche in mancanza di ricorso, annullare la deliberazione della Giunta, che egli ritenesse contraria agli interessi della sanità o della sicurezza pubblica.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità o dell'Ufficio degli ingegneri sanitari, secondo i casi.

Art. 34. — Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la soppressione; sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. 35. — Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorità competenti, è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese.

Art. 36. — L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

Il contravventore è punito a termini dell'articolo 434 del Codice penale.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 37. — Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche neppure temporaneamente, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere di pubblico trattenimento, nè esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità.

La licenza è valida soltanto pel comune in cui fu rilasciata.

Art. 38. — Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo.

Art. 39. — Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo, nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 40. — Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale, o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al ministro dell'interno, il quale deciderà definitivamente.

Art. 41. — L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che per circostanze locali dia luogo a disordini.

Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto.

Art. 42. — L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare, per mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Le spese dell'ispezione sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro.

Art. 43. — L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi funzionari od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.

Art. 44. — In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, i funzionari, di cui all'articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale ove occorra.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, potranno far restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Art. 45. — Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica sicurezza che vi assiste.

Art. 46. — I prefetti provvederanno con regolamenti,

da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza dei teatri.

Art. 47. — Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti è punito a termine del Codice penale.

Art. 48. — È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento.

Art. 49. — Non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore sarà invitato a togliere la maschera e, in caso d'inobbedienza, potrà essere arrestato e condannato all'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO II.

Degli esercizi pubblici

Art. 50. — Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

Art. 51. — La domanda è presentata al sindaco il quale, sentito il parere della Giunta municipale, la trasmette all'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 52. — Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto o si consumino vino, birra e altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.

Art. 53. — Non può essere accordata licenza per esercizi pubblici alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile o del Codice di commercio.

La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale per tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.

A chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi di azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanità pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo eguale alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un tempo non minore di un mese,

La licenza non si accorda a chi ha riportato la pena dell'interdizione sino a che non abbia ottenuta la riabilitazione.

Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito, o non può provare la sua buona condotta.

La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate.

Art. 54. — La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purchè essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente.

La stessa licenza può servire per due o più esercizi.

Art. 55. — La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne avvisata l'autorità locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ritirata.

Art. 56. — L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'articolo 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di biliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

Art. 57. — Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione con esso.

Art. 58. — L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Questa disposizione è applicata anche alle così dette cameracce o bettole di campagna.

Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione.

Art. 59. — In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi la sua buona condotta.

A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 57.

Art. 60. — Non si può esercitare l'industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone, di cui all'articolo 53.

Art. 61. — Gli albergatori, i locandieri e coloro che dànno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 62. — Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del Codice penale.

CAPO III.

Delle tipografie e delle arti affini.

Art. 63. — Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario o di chi lo rappresenta.

Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

Art. 64. — Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per il procedimento.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

Art. 65. — Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. 66. — Il contravventore alle disposizioni degli articoli 63 e 65 è punito a termini del Codice penale.

CAPO IV.

Delle agenzie pubbliche.

Art. 67. — Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione

nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la Camera di commercio.

Art. 68. — La licenza è personale e dura un anno. Alla concessione ed alla revoca della licenza si applicano le disposizioni dell'articolo 53.

Art. 69. — Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trenta, e, se ha aperto l'agenzia contro il divieto dell'autorità, con l'ammenda sino a lire cento.

Art. 70 — Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate negli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, nè ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa.

Art. 71. — Il contravventore alle disposizioni degli articoli 67 e 70 è punito a termini del Codice penale.

CAPO V.

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 72. — Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci, liquori, stampati o disegni; di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; nè il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascierà certificato.

La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.

Art. 73. — La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Art. 74. — Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 72, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Per gl'italiani non regnicoli si applica l'articolo 72.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può essere accordato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 75. — Il certificato d'iscrizione ed il permesso di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno; potranno essere ritirati in caso di abuso, o per ragione d'ordine pubblico.

Art. 76. — Il contravventore alle disposizioni degli articoli 72 e 74, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'articolo 72 malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito coll'ammenda sino a lire cento.

Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli precedenti.

Art. 77. — Non può farsi commercio di cose preziose o di cose usate, senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'esercente deve tenere un registro giornale delle operazioni di compra e vendita nella forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo all'autorità di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

L'esercente che avrà comperate cose preziose, non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.

Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

CAPO VI.

Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.

Art. 78. — L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascerà agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone, un libretto secondo il modello che sarà determinato nel regolamento.

Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiari sul libretto in occasione di licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

Art. 79. — I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, età e comune di origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose della società.

CAPO I.

Dei mendicanti.

Art. 80. — Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicità è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita ai termini del Codice penale.

Art. 81. — Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque, non avendo fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell'autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la Congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando, o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare nuovamente, se l'individuo che deve essere mantenuto sia nelle condizioni sopra stabilite.

Art. 82. — Con decreto reale saranno stabilite le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell'obbligo summenzionato, il modo per accertare che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.

Il suddetto decreto reale sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Art. 83. — I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al Procuratore del Re,

affinchè sia proceduto a termini del Codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.

Art. 84. — L'autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.

Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese.

CAPO II.

Dei viandanti, dei liberati dal carcere e degli stranieri da espellere dal Regno.

Art. 85. — Chi, fuori del proprio comune desta ragionevoli sospetti con la sua condotta, e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè con qualche mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare, con foglio di via obbligatorio, o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

Art. 86. — Il ministro dell'interno, e, per sua delegazione, le autorità dipendenti, possono per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 87. — I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni, l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all'autorità di pubblica sicurezza del circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato.

Art. 88. — Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informerà, nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto.

Art. 89. — I condannati ad una pena non minore di anni tre o a pena maggiore di sei mesi per delitto contro la proprietà, o per contravvenzione alla ammonizione, e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono, appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza locale, che li provvederà del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, potranno essere tradotti in arresto innanzi all'autorità suddetta.

Art. 90. — Gli stranieri condannati per delitto, potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.

Il ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli.

Art. 91. — Lo straniero espulso non può rientrare nel regno senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno.

In caso di contravvenzione, sarà punito con l'arresto sino a sei mesi.

Scontata la pena lo straniero sarà nuovamente espulso.

Art. 92. — I prefetti delle provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al Ministero, gli stranieri di cui all'articolo 90, e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sè o siano sprovveduti di mezzi.

Art. 93. — Coloro che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.

Ove se ne allontanino, saranno tradotti innanzi al magistrato del luogo in cui sono trovati.

Alla contravvenzione prevista in questo articolo si applica la pena dell'arresto fino ad un mese.

Scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione nell'itinerario loro tracciato.

La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza, indicata nel foglio di via, ed a quelli che contravvengono alla disposizione dell'articolo 89.

CAPO III.

Dell'ammonizione.

Art. 94. — Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzierà al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza e i diffamati per delitti, di cui agli articoli seguenti.

Art. 95. — Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove.

Art. 96. — Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia subito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 97. — Il presidente del tribunale verificherà sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denunzia, e non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione in cui saranno enunciate la imputazione con l'esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda e la facoltà di presentare le prove a discarico.

Art. 98. — Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore di dieci da quello della notificazione eseguita colle norme del Codice di procedura penale.

Qualora l'imputato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nel mandato di comparizione o non giustifichi la sua assenza, il presidente rilascerà contro il medesimo mandato di cattura.

Art. 99. — Il presidente spiegherà all'imputato le ragioni e lo scopo della denunzia e lo inviterà a giustificarsi.

Facendone l'imputato formale richiesta dovrà essergli accordata l'assistenza di un difensore.

Art. 100. — Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denunzia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.

Art. 101. — Se l'imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, il presidente, assunte le testimonianze ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo stabilito dall'articolo 97 a comparire nuovamente innanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

Art. 102. — L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione sia che dichiari non esservi luogo sarà, entro ventiquattro ore, comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 103. — Se si tratti di ozioso o di vagabndo il presidente gli prescriverà nell'ordinanza d'ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Art. 104. — Se si tratta di persona diffamata a termine degli articoli 95 e 96, il presidente le prescriverà nell'or-

dinanza d'ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le persone e le proprietà, di non dar ragione a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 105. — Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione.

Art. 106. — Il presidente potrà delegare le attribuzioni conferitegli da questa legge a uno o più giudici del tribunale.

Art. 107. — Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, capo terzo della presente legge.

Il reclamo sarà presentato nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale, e sarà giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme di che negli articoli 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Se il reclamo non è stato proposto regolarmente od è infondato, il consigliere di appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronunzia non sarà suscettiva di altro rimedio.

Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullerà il procedimento e pronuncierà in merito.

Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio.

Il reclamo sospende gli effetti dell'ammonizione a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

Art. 108. — L'ammonizione cessa di pien diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione.

Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.

Art. 109. — Il presidente o il giudice delegato, sulla domanda dell'ammonito, inteso il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o sulla proposta di quest'ultimo può revocare la ammonizione quando siano cessate le cause, per le quali fu inflitta.

Art. 110. — Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito coll'arresto sino a un anno estensibile a due in caso di recidiva e con la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso in appello o in cassazione, così da parte del Pubblico Ministero come da quella dell'imputato, secondo le norme ordinarie del Codice di procedura penale.

Art. 111. — L'ufficiale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l'ammonizione, rilascia un certificato non conforme alla verità. è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno a cinque mesi e con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento.

Art. 112. — Ai testimoni citati a deporre in un processo d'ammonizione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 179 del Codice di procedura penale.

Art. 113. — Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato ai termini degli articoli 95 e 96 sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

Art. 114. — Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente o il giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte, od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata.

Art. 115. — In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

Art. 116 — Le disposizione dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore dei 18 nni eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio.

CAPO IV.

Dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 117. — Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorità competente.

Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone verbale.

Art. 118. — Al condannato alla vigilanza può esser prescritto:

1. di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sarà prefisso;
2. di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza;
3. di non ritirarsi alla sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora;
4. di non ritenere nè portare armi proprie od altri istrumenti atti ad offendere;
5. di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;
6. di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
7. di non associarsi ai pregiudicati;
8. di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
9. di presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;
10. di portar sempre in dosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Art. 119. — L'autorità di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una società di patronato riconosciuta.

Art. 120. — Il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza è arrestato e punito a termini del Codice penale dal magistrato del luogo dove fu commesso il reato.

Art. 121. — L'autorità di pubblica sicurezza, qualora abbia fondati sospetti di reato, potrà procedere a perquisizioni personali e domiciliari contro le persone sottoposte alla vigilanza speciale. Potrà anche far arrestare, deferendole all'autorità giudiziaria del luogo, qualora il sospetto risulti fondato.

Art. 122. — Il condannato alla vigilanza speciale non può trasferire la propria dimora in altro comune, senza il consenso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 120.

CAPO V.

Del domicilio coatto.

Art. 123. — Possono assegnarsi a domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze:

1. in due condanne per contravvenzione alla ammonizione o alla vigilanza speciale;
2. in due condanne per delitto contro le persone e le proprietà;
3. in due condanne per violenza o resistenza all'autorità;
4. in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai numeri 2 e 3.

Art. 124. — Il domicilio coatto dura da 1 a 5 anni e si sconta in una colonia o in altro comune del Regno.

Art. 125. — L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono pronunciate da una Commissione provinciale composta del prefetto, del presidente del tribunale, o di un giudice da lui delegato, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei reali carabinieri, comandante l'arma nella provincia.

La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto.

Art. 126. — Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo di domicilio e per la traduzione del coatto.

Art. 127. — Contro l'ordinanza d'assegnazione è ammesso il ricorso ad una Commissione d'appello che risiede presso il Ministero dell'interno ed è composta del sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, di due membri del Parlamento, di un consigliere di Stato, di un consigliere di Corte d'appello, di un sostituto procuratore generale, del direttore generale della pubblica sicurezza, del direttore generale delle carceri e del direttore capo di divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della Commissione provinciale.

Anche le deliberazioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero per la esecuzione.

Art. 128. L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad un coatto deve adoperarsi presso l'autorità municipale e presso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca a trovarlo da sè.

In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi senza mezzi di sussistenza, e, senza sua colpa, nella impossibilità di guadagnarseli, il Ministero dell'interno provvederà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente necessario e nella misura determinata dal regolamento.

Art. 129. — Qualora il coatto tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionatamente, prima del termine stabilito dall'ordinanza di assegnazione.

Art. 130. — Se il coatto prosciolto condizionatamente tiene cattiva condotta, il ministro dell'interno potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionata o in espiazione di pena.

Art. 131. — Il coatto non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

In caso di contravvenzione, il coatto sarà dall'autorità giudiziaria locale punito coll'arresto da uno a sei mesi, e il tempo trascorso in carcere non sarà computato in quello che rimarrebbe di domicilio coatto.

Art. 132. — Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni dalla legge affidate all'autorità locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.

Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei pr[illegible] i articoli 117, 118, 119, 120 e 121.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 133. — Le denunzie per l'ammonizione, non risolute al momento della pubblicazione della presente legge, si considerano come non fatte. Potranno essere rinnovate.

Art. 134. — Chi si trova sotto ammonizione da due anni nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto all'art. 108, ne è di diritto prosciolto.

Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni, continuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà però giovarsi della disposizione dell'art. 109 relativa alla revoca dell'ammonizione.

Art. 135. — Alle contravvenzioni della presente legge per le quali non sia stabilita una pena o non provveda il Codice penale, è applicata l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a dieci giorni.

Art. 136. — Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 137. — Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853. Cessano inoltre di aver vigore in tutto il Regno le disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle materie contemplate in questa legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel Regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5961 e nella legge 13 maggio 1871, n. 214.

Art. 138. — Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare per decreto Reale il regolamento per l'esecuzione della presente legge, e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a giorni 10 per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.

Art. 139. — È pure autorizzato a pubblicare con le stesse penali sanzioni il regolamento relativo al meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

Questo regolamento non potrà essere modificato se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.

Art. 140. — Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, in conformità alle leggi, dai prefetti, sottoprefetti, questori e sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, legalmente approvati, di qualsivoglia specie.

Art. 141. — È istituito in ogni officio di sezione delle città sedi di questura un registro d'anagrafe statistica nei modi e con le forme che si determineranno col regolamento.

Art. 142. — È data facoltà al Governo di coordinare la presente legge col Codice penale, contemporaneamente al quale sarà pubblicata ed andrà in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI

VISTO, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 5748 (Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 27 aprile 1885, N. 3048 (Serie 3ª);

Veduti gli articoli 27 del Contratto per l'esercizio della rete ferroviaria del Mediterraneo, 31 del Contratto per la rete Adriatica e 24 di quello per la rete Sicula, approvati con la suddetta legge del 27 aprile 1885;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto del 16 novembre 1886, N. 4181 (Serie 3ª), e le modificazioni portatevi dal R. decreto 2 agosto 1887, N. 4961 (Serie 3ª);

Veduti i Regi decreti del 3 giugno 1887, N. 4514 (Serie 3ª) e del 25 marzo 1888, N. 5278 (Serie 3ª), con i quali, in base alla facoltà concessa con le diverse leggi riassunte nel secondo dei detti decreti di fare entrare nelle Casse dello Stato, mediante alienazione di obbligazioni ferroviarie 3 per 0|0 a tutto il 30 giugno 1888, la somma di lire 409,729,307.07, venne autorizzata complessivamente la creazione di N. 1,300,500 obbligazioni da lire 500 ciascuna, di cui 700,000 di Serie *A* e 600,500 di Serie *B*;

Veduta la legge 19 giugno 1888, N. 5452 (Serie 3ª), con la quale fu data facoltà al Governo di autorizzare la emissione di altre obbligazioni ferroviarie 3 per 0|0, quante occorrano per procurare al Tesoro dello Stato l'incasso effettivo di lire 162,000,000 a tutto il 30 giugno 1889;

Ritenuto che per le accennate disposizioni di legge fu in totale autorizzata la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 per 0|0 quante ne occorressero a procurare allo Stato l'effettivo introito di lire 571,729,307.07, di cui lire 511,729,307.07 per le costruzioni ferroviarie e lire 60,000,000 per il servizio delle Casse degli aumenti patrimoniali;

Ritenuto che dal collocamento delle 1,300,500 obbligazioni di Serie *A* e *B* già emesse, si è ottenuto un prodotto ragguagliato a lire 391,923,250 e che perciò rimangono da realizzare lire 179,806,057.07, e cioè in conto degli incassi autorizzati a tutto giugno 1888 . . lire 17,806,057.07

e per competenza dell'esercizio 1888-1889 » 162,000,000

lire 179,806,057.07

Riconosciuto che la quantità delle obbligazioni debba essere ripartita e regolata fra le Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula nella proporzione rispettiva di 50, 40 e 12;

Veduti i relativi corsi di Borsa odierni;

Riservato ogni effetto delle liquidazioni finali e di saldo;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, di consenso col Nostro Ministro dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Società delle Strade Ferrate italiane provvederanno a creare una terza Serie (*C*) di cinquecentocinquantamila (550,000) obbligazioni ferroviarie 3 per 0|0, ammortizzabili, da valere in conto di quelle da emettersi per le costruzioni ferroviarie e per il servizio delle Casse degli aumenti patrimoniali a tutto il 30 giugno 1889.

Art. 2.

La ripartizione dei titoli, compensate le differenze delle precedenti due emissioni, (Serie *A* e *B*) è fissata:

per la Società delle Strade Ferrate Meridionali in obbligazioni . . . . N. 269,600

per quella delle Strade Ferrate Meridionali (Rete Adriatica) in obbligazioni . . . . . » 215,700

per quella delle Strade Ferrate della Sicilia in obbligazioni . . . . » 64,700

Art. 3.

Le obbligazioni per un decimo della loro quantità saranno in titoli unitari di lire 500 (cinquecento) ciascuno, e per nove decimi in titoli di valore quintuplo, cioè di lire 2500 (duemilacinquecento) ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.
SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 5896 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Veduta la deliberazione 29 maggio 1888 del Consiglio comunale di Chiavari, con cui fra altro viene variato il dazio di consumo sulla carta, stato approvato per quel Comune con R. decreto 29 aprile 1877, N. 3822, e viene stabilito un dazio sui cartoni, generi non compresi nè dall'articolo 13 della legge del 3 luglio 1864, N. 1827, nè dall'articolo 6 del legislativo decreto 28 giugno 1866, N. 3018;

Visto il parere della Camera di Commercio ed Arti di Genova in seduta del 10 novembre 1888;

Visto l'articolo 11 dell'allegato *L* della legge 11 agosto 1870, N. 5784;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Chiavari è autorizzato ad esigere un dazio di consumo sulla carta e sui cartoni in conformità della qui unita tariffa vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1889.

UMBERTO.

B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TARIFFA.

Carta di seconda classe al quintale lire 4

Vi si comprende la carta bianca o colorata di qualunque specie e per qualsiasi uso, la carta lavorata ossia lineata, legata in registri, verniciata, marezzata od altrimenti preparata e non tariffata a parte, gli oggetti di cartone e i lavori di cartonaggio, di cartone di pasta bianca e di cartoncini fini d'ogni specie.

Sono però esenti dal dazio i libri, gli almanacchi stampati o litografati, le carte geografiche, topografiche e simili, le immagini fotografate, incise, litografate o altrimenti stampate, i manifesti, ossia stampati sopra carta o cartone per avvisi ed affissioni, la musica stampata, la carta invetriata o smerigliata, gli stampati e la carta di modello speciale ad uso delle amministrazioni governative, la carta bollata governativa, le carte comprese nella valigia postale, meno quelle spedite in pacchi postali; la carta preparata per uso terapeutico, i manoscritti e la carta usata.

Cartone al quintale lire 2

Vi si comprendono i cartoni in foglio, bigi, giallastri, di legno, di feltro, di cuoio, ed altri ordinari, e la carta in foglio incollata sopra tessuti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze: B. GRIMALDI.

Il Numero **5901** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Caravonica per la sua separazione dalla Sezione elettorale di S. Bartolomeo ed Arzeno e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Caravonica ha 103 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Caravonica è separato dalla Sezione elettorale di S. Bartolomeo ed Arzeno ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Porto Maurizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:*

Con Regi decreti del 20 gennaio 1889:

Tonini Enrico, pretore del mandamento di Montereale, è nominato, a sua domanda, vice segretario nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con l'annuo stipendio di lire 1,500.

A Gelanzè Giovanni, vice segretario di Ragioneria nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è concesso l'aumento di stipendio da lire 2,000 a lire 2,500, con decorrenza dal 1° gennaio 1889.

A Magnani Cesare, vice segretario di Ragioneria nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1,500 a lire 2,000, con decorrenza dal 1° gennaio 1889.

Bossu Oreste, già vice cancelliere di Pretura per oltre due anni, ora ufficiale d'ordine nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato, a sua domanda, vice segretario nella carriera di Ragioneria del Ministero medesimo, con l'annuo stipendio di L. 1,500.

A Lo Gatto Roberto, ufficiale d'ordine nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1,980 a lire 2,200 a decorrere dal 1° gennaio 1889.

A Brizzi Pietro, ufficiale d'ordine nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è concesso l'aumento di stipendio da lire 1,500 a lire 1,800, con decorrenza dal 1° gennaio 1889.

Venturini Luigi, scrivano straordinario nel ministero di grazia e giustizia e dei culti, approvato nell'esame di concorso per la nomina di ufficiale d'ordine, è nominato ufficiale d'ordine nel Ministero medesimo, con l'annuo stipendio di lire 1,500.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 866420 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 100, al nome di Conti Egidio fu *Francesco*, domiciliato in Orte (Roma), sia stato così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Conti Egidio fu *Vincenzo*, domiciliato in Orte (Roma), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 gennaio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 887515 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 765 annue, al nome di Ballesteros *Rosaria, Antonio*, Maria, Michelina, Gaetana e Raffaella di Pietro, minori, sotto la patria potestà, domiciliati a Palermo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ballesteros *Rosalia, Antonino*, Maria, Michelina, Gaetana e Raffaella di Pietro, minori, sotto la patria potestà, domiciliati a Palermo, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 gennaio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0\0, cioè N. 876559 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 25, al nome di *Laodisio* Giovanni fu Nicola, minore sotto la patria potestà di sua madre *Perrelli* Maria, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Laudisio* Giovanni fu Nicola, minore sotto la patria potestà di sua madre Revelli Maria, vedova Laudisio, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 dicembre 1888.

Per il Direttore Generale: MASSINI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0\0, cioè: N. 579198 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 25, al nome di Casi Vito di Paolo, domiciliato in Chiaromonte (Siracusa), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cassi Vito fu Paolo, domiciliato, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 gennaio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite del Consolidato 5 per cento, N. 68443, di lire 110, e N. 102701, di lire 5, al nome di Celani conte Antonio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Celani conte Antonino, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta N. 3550 in data 30 ottobre 1888 rilasciata dall'Intendenza di finanza di Napoli al signor Russo Biagio fu Raffaele pel deposito di un certificato d'iscrizione del Cons. 5 0/0 di lire 190 sotto il N. 879693 intestato a favore di Formisano Vincenzo, Michele, Emilia e Maria fu Michele, minori, sotto la tutela di Scorza Vincenzo, con decorrenza dal 1° luglio 1888.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che eseguite le pubblicazioni di cui all'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, e trascorsi, senza opposizione, dieci giorni dall'ultima di esse, i titoli derivanti da una operazione chiesta su detta rendita di L. 190, saranno consegnati al signor Russo Biagio fu Raffaele, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 gennaio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta N. 444 del 2 agosto 1888 rilasciata dall'Intendenza di finanza di Torino per il deposito dei seguenti titoli fatto dal prof. Giuseppe Parato fu Giovanni Battista rettore del Convitto nazionale di Torino, cioè: Certificato Cons. 5 per cento, N. 620460, della rendita di lire 500, intestato al detto collegio nazionale di Torino; cartella al portatore detto Cons. N. 124047, di L. 500; cartella al portatore detto Cons., N. 027656, di L. 700.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che eseguite le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato al nominato prof. Parato il nuovo certificato in surrogazione dei titoli anzidetti, senza il ritiro della ricevuta smarrita che rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 gennaio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

Relazione *a Sua Eccellenza il signor Ministro di agricoltura, industria e commercio, della Commissione esaminatrice sul concorso a premio per un* Manuale di agraria *ad uso delle Scuole pratiche d'agricoltura.*

ECCELLENZA,

La Commissione, alla quale l'E. V. si compiacque di affidare l'esame dei manoscritti presentati al concorso bandito col Regio decreto del 31 dicembre 1881 per la compilazione di un *Manuale di agraria*, da servire principalmente come libro di testo nelle Scuole pratiche di agricoltura, si onora di riferire intorno ai risultati di tale esame, da essa testè condotto a termine.

Dieci manoscritti giunsero in tempo utile agli uffizi del Ministero, e furono registrati nell'ordine con cui li citiamo qui appresso; mantenendo a ciascuno, nella sua integrità, il motto appostovi dall'autore.

1°. — *Cose son queste già ridette e trite, Ma non sempre però bene attechite* (sic!).

2°. — *O fortunatos nimium sua si bona norint Agricolas.* VIRGILIO, *Georg.*, I, 458.

3°. — *L'istruzione agraria è il mezzo più efficace per promuovere il progresso rurale.*

4°. — *Quamvis, spe amissa, frustra mens nostra laboret, Nos tamen oblectat durus et ipse labor.*

5°. — *Nec tamen interdum pudeat tenuisse bidentem, Aut stimulo tardos increpuisse boves.* ALB. TIB.

6°. — *Laboremus.*

7°. — *Esiodo.*

8°. — *Vagliami il lungo studio e il grande amore.*

9°. — * *x* * *y* * *z* *.

10°. — *Indocti discant et ament meminisse periti.*

Fu esibito altresì, ma fuori concorso, un manoscritto (n. 11) distinto con questo motto: *Laissons les autres faire et dire ce qui leur plait, et faisons ce que nous devons* Per la indicata condizione, e per essere il manoscritto medesimo non più che un saggio del lavoro necessario, noi abbiamo creduto nostro debito astenerci dal giudicarlo.

Quanto ai manoscritti regolarmente ammessi al concorso, ne abbiamo fatto l'esame e pregiato sempre il merito, tenendo di mira l'indole e i fini del Manuale desiderato, come li determinò la relazione che è premessa all'anzidetto Regio decreto.

Nessuno di essi manoscritti ritrae sufficientemente di quest'indole e risponde a questi fini: poichè alcuni trattano soltanto una parte della materia, o non riescono sempre adatti all'intelligenza dei giovinetti, cui dovrebbe servire il Manuale; altri non serbano la giusta e necessaria proporzione tra i vari argomenti; tutti poi contengono mende o errori, anche gravi, e taluno anzi ne abbonda. A conferma di ciò giova passare brevemente come in rassegna i singoli manoscritti.

Il lavoro del manoscritto segnato col n. 1 offre, tutt'insieme, una non ispregevole orditura; ma vi scarseggiano troppo le precise cognizioni scientifiche e tecniche, abbondandovi, per contro, le scorrette ed errate, delle quali torna opportuno, quantunque sia increscioso, addurre qualche testuale esempio; come si farà pure in altri casi — « Si chiamano calcari i terreni in cui predomina la calce. — La vite appartiene alla famiglia delle convolvulacee. — L'abbruciamento delle stoppio assimila pure i vari principii che compongono le terre e li dilata maggiormente. — Lino. Anche questa pianta contiene una sola specie, ma in agricoltura se ne considerano due: nostrale (linetto estivo) e ravagno (calabrese o invernengo). Queste due specie si suddividono in parecchie varietà: il lino di Fiandra, il lino della Nuova Zelanda o Nuova Olanda. — L'affitto e la mezzeria sono livelli quando sono a tempo, quando sono in perpetuo chiamansi enfiteusi ».

L'autore del manoscritto n. 2 tratta soltanto, e senza la giusta proporzione, alcuni degli argomenti richiesti. Usa non di rado un linguaggio incerto ed oscuro, e dà prevalenza soverchia a certe pratiche locali. Discorre con qualche competenza delle condizioni degli agricoltori, non così di altre materie, come apparisce da queste citazioni. — « Arvale, cioè sacerdote di Cerere e del dio *Stercutus*. — Di qui la distruzione delle belle e prosperose città della Campania esistenti nell'Agro romano allora sì fertile. — I fosfati sono acidi prodotti dalla combinazione dell'ossigeno col fosforo. — Gli alcadi minerali sono i sali ed acidi della soda e potassa ossigenata. — La barite è composta di perossido di ferro e di ossigeno ».

Il manoscritto n. 3 non è altro, nella maggior parte, che copiatura di libri, e principalmente dell'*Enciclopedia agraria* del Cantoni. Sebbene questo solo fatto potesse esimerci dall'entrare in alcun modo nel merito di esso manoscritto, tuttavia non possiamo rimanerci dal notare che al raccoglitore è mancato il giusto discernimento, sì nell'attingere alle fonti altrui, e sì nel dare a ciascuno dei temi la conveniente estensione.

Alla varietà degli argomenti contenuti nel manoscritto n. 4 non corrisponde la giusta misura della trattazione. Nella parte teorica l'autore segue viete idee; e le innumerevoli scorrezioni, delle quali egli si scusa dicendo di non aver potuto rivedere con accuratezza il lavoro, lasciano dubbia l'origine di certi errori. Non pochi, in ogni modo, sono da porre certamente a suo carico; nè vuolsi tacere eziandio, che alcuni periodi di questo manoscritto si trovano anche, quasi identici, nell'altro segnato di n. 5. — « Gli animali morti di malattia contagiosa devono essere sepolti e non toccati, gli altri devono seppellirsi misti a terra. Questo processo . . . . . si pratica in appositi edifizi. — Stesso trattamento deve farsi alle sostanze mezzo digerite che trovansi nel ventricolo e negli intestini. A questa categoria appartengono pure gli stracci di lana . . . . . — Il fango di mare è ottimo pei terricciati, perchè è un vero terricciato. — Lo scasso o scassinatura . . . . . Il più antico e complicato (*aratro a vapore*) è l'Howard che ormai è in disuso. — Le propaggini staccate si dicono barbatelle — Per l'innesto a scudetto si prepara un occhio lasciandovi all'intorno un lembo di corteccia . . . . . largo circa due millimetri. — Il riso è una specie di frumento ». (V. anche l'avvertenza posta al numero precedente).

Nel manoscritto n. 5 l'ordine generale, ond'è disposta la materia, non manca di pregi; ma le tracce di copiatura o di rimpasto che di tratto in tratto vi si scorgono, inducono a credere che l'autore non sia riuscito a rendersi ben proprie e familiari alcune delle principali dottrine attinenti all'agricoltura. Tocca poi di alcuni punti che, o non sono a proposito, per esempio, la coltivazione del cannamele, o eccedono i limiti dell'elementare trattazione richiesta, per esempio, la teorica dell'aratro, non esposta, per giunta, con la debita esattezza. Egli scrive in fatti: « Questa curva (*dell'orecchio*) dicesi elicoidale e sarebbe determinata da quella linea che segna la più breve distanza tra due punti sulla superficie di un cilindro ». — Introduce eziandio talvolta alcuni cenni sull'origine delle piante coltivate, ma con poca fortuna. Volendo sostenere l'origine americana del mais, anzichè ricorrere ai molti e sodi argomenti ammessi generalmente, si fonda in principal modo su questa erronea asserzione: « Nessuno ne parla prima del Tanara ».

Il manoscritto n. 6 contiene tre volumi di lezioni, un dizionario di voci agrarie, con figure, e un'appendice in cui si parla di fisiologia vegetale.

Alla mole non fa riscontro il merito dell'opera, la quale pecca soverchiamente di prolissità, mentre pur tace di molte cose sostanziali, ed è inoltre macchiata di troppi errori. — « Metterò da parte le frasi roboanti. — Dall'apprendere bene questa lezione dipenderà l'avvenire dell'azienda che andrete a dirigere. — Eccoci proprio nella vera missione della nostra lezione. — È inutile portare attenzione al modo con cui fu costruito l'aratro perchè ci ha già pensato la scienza ed ora ci pensano i fabbricanti. — Le radici del grano si affondano molto nel terreno, sono a fittone. — Le analis (sic! *più volte)* agrarie non hanno vero ed unico scopo scientifico, ma bisogna sempre subordinarle al grande edefizio *(sic!)* agronomico. — L'azoto si corrompe facilmente dando origine a carbonato di ammoniaca. — Dopo l'acido fosforico per importanza verrebbe la silice. — Il seme è il vero frutto botanico. — Le viti non mettono radici se non nella profondità raggiunta dall'aria e dai raggi solari ».

Senz'ordine, senza proporzioni e scorretto in ogni sua parte apparisce il manoscritto n. 7. — « I materiali di cui si fabbricano gli opulenti, i grandi, i dignitari sono gli agricoltori, che alla loro volta basano le loro proprie solide fondazioni sulla marra. — L'acido carbonico risulta da 8 parti di ossigeno e 3 di carbonio. — Il troppo concime abbrucia e fa divenir resinose le piante. — L'oidio si combatte col solfato di calce o colla polvere di calce carbonata ».

Lodevole è l'ordine seguito dall'autore del manoscritto n. 8, nel quale manca però una sufficientemente estesa e corretta trattazione di alcuni principali punti del programma, come a cagion d'esempio, lavori, concimi, avvicendamenti e prati. — « Se da noi al livello del mare la colonna barometrica supera i 76 centimetri, l'atmosfera è relativamente più leggiera e più o meno carica di vapore acqueo. — Il frumento ha radici che scendono quasi verticalmente. — Spesso si computa che in un giorno una macchina con la spesa di lire 10 miete ettari 60, quanto 30 persone ».

L'autore del manoscritto n. 9 ha svolto soltanto una parte del programma (l'agronomia, e non tutta), si estende fuor di proposito in alcuni argomenti, per esempio, nella botanica, cade in non poche inesattezze e riproduce opinioni antiquate. — « In tutta Toscana in agosto seminasi il mais che si sotterra in ottobre. — La pratica d'infossare il grano è detta silò. — Il clima dei luoghi irrigui risulta migliore e più omogeneo. — Le radici hanno per iscopo principale di assorbire per mezzo delle sponghette o spongille poste all'estremità delle radichette e dei succhiatoi ».

Anche l'autore del manoscritto n. 10 non è riuscito a compiere il suo lavoro, sebbene sia giunto un po' più in là dell'altro or ora ricordato; al pari del quale si diffonde, più del dovere in temi di botanica. Le cose che egli mette innanzi sembrano tolte qua e là, come a caso, e rivelano in lui poca perizia nell'esporre e anche minor conoscenza delle scienze naturali e dell'agraria. — « La clorofilla ha molta analogia colle resine. — L'acido solforico dei solfati che trovansi nella pioggia può provenire in parte dalle acque stesse che evaporando lo portano alle nubi. — Un'altra parte si forma nelle nubi stesse. — La massima parte del calore alle piante è trasmessa dal terreno — I semi che non soffrono indugi alla germinazione bisogna impedirla »....

Accolga l'E. V. i sensi del nostro profondo ossequio.

Roma, 10 luglio 1888.

La Commissione:

A. Keller, *presidente*
G. Caruso
C. Grilli
F. Marconi, *segretario*.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di concorso.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale di un Medico Ispettore, con la retribuzione annua di lire 2500, per l'incarico di sopraintendere al regolare funzionamento dei dispensari celtici governativi istituiti nella città di Roma, a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio p. p, di assumerne, ove d'uopo, la direzione nei casi in cui i Direttori titolari siano legittimamente impediti, e di compiere tutte quelle visite sanitarie che la locale Questura o la Prefettura avessero bisogno di far eseguire per l'osservanza delle prescrizioni fatte dal Regolamento 29 marzo 1888 sulla polizia dei costumi.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 31 maggio p. v. le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio corrente, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato del domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, 24 gennaio 1889.

Per il Direttore della Sanità: S. RISSO.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale di due medici primari o direttori, con la retribuzione annua di lire 2000, e di un medico assistente, con la retribuzione annua di lire 1500, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nei dispensari celtici governativi istituiti nella città di Roma a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio prossimo passato.

Gli aspiranti a tali posti dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 31 maggio prossimo venturo, le loro domande in carta da bollo da lira 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio corrente, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato del domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, 24 gennaio 1889.

Per il Direttore della Sanità: S. RISSO.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti

Visti gli articoli 17, 18 e 19 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626; 2, 3, 4 e 5 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per numero cento posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono presentare domanda in carta da bollo al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, non più tardi del giorno 28 febbraio p. v., col mezzo del Procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda, scritta e firmata dall'aspirante, indicherà chiaramente il suo domicilio. Inoltre egli dovrà corredarla, oltrechè della fede di nascita, dei documenti giustificativi, dai quali il medesimo risulti:

1° Essere cittadino italiano;

2° Avere conseguita la laurea in legge in una università del Regno;

3° Non essere stato condannato e non essere sottoposto a giudizio per crimine o delitto;

4° Non trovarsi nello stato di dichiarato fallimento, salvo il caso di riabilitazione, ovvero nello stato d'interdizione o d'inabilitazione legale.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo mediante esame scritto sulle materie indicate nel Regio decreto 17 maggio 1865, n. 2921, e cioè:

a) filosofia del diritto;
b) diritto romano e storia della legislazione italiana;
c) codice civile e di procedura civile;
d) codice penale e di procedura penale;
e) codice di commercio ed ordinamento giudiziario.

Art. 5.

L'esame si darà presso tutte le Corti di appello del Regno, con le norme che verranno stabilite dalla Commissione centrale del concorso, ed avrà principio alle ore 9 antimeridiane del giorno 9 aprile 1889, continuando alla stessa ora nei successivi giorni 11, 13, 15 e 17.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo è necessario conseguire i due terzi dei voti di cui dispone la Commissione centrale dell'esame.

Art. 7.

La nomina ad uditore dei candidati che avranno vinto la prova dell'esame, sarà fatta, nei limiti dei posti messi a concorso, a favore di quelli tra i concorrenti che riporteranno maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, sarà preferito il più anziano di laurea, ed in caso di parità anche della data della laurea, il più anziano di età

Roma, addì 15 gennaio 1889.

2 *Per il Ministro*: F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Veduto il ruolo organico vigente per l'amministrazione centrale dell'istruzione pubblica:

E' aperto il concorso a *cinque* posti di Ufficiale d'Ordine nell'Amministrazione stessa, retribuiti con lo stipendio annuo di lire millecinquecento (L. 1500), oltre l'indennità di residenza determinata dal R. decreto 7 luglio 1876 N. 3212, Serie II;

Per l'ammissione a tale concorso si dovrà inviare domanda in carta bollata da *una lira* alla Segreteria generale del detto Ministero, non più tardi del 15 febbraio p. v.

Insieme con la domanda si dovranno produrre i seguenti documenti:

a) Atto di nascita dal quale risulti non essere l'età del candidato minore di 20 anni nè maggiore di 25.
b) Attestazione di cittadinanza italiana.
c) Stato di famiglia.
d) Diploma di licenza liceale o d'istituto tecnico.
e) Attestazione di buona condotta rilasciata dal Sindaco del Comune ove il candidato abbia dimorato nell'ultimo triennio.
f) Certificato negativo di penalità rilasciato dal Tribunale nella cui giurisdizione sia il luogo di nascita del candidato.
g) Attestazione medica di sana costituzione fisica.
h) Notizia dei servigi eventualmente prestati in pubbliche amministrazioni.

I documenti *a, b, c, e, g,* debbono essere legalizzati dalle autorità competenti; quelli *c, e, f,* dovranno portare data non anteriore al 31 dicembre u. s., e tutti essere stesi in conformità di quanto prescrive la vigente legge sul bollo.

Non avranno corso le domande non fornite dei documenti sopraindicati e quelle altresì i cui documenti non fossero regolari.

Il Ministro farà conoscere ai candidati ammessi al concorso il giorno e il luogo assegnato per l'esame.

L'esame consisterà:

In una prova scritta ed orale di lingua italiana, sopra temi assegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso;

In un saggio calligrafico;

Nella soluzione di un problema d'aritmetica.

A parità di merito negli esami, sarà preferito pel conferimento di posti chi abbia migliori titoli di studi o dimostri di essere in possesso di alcuna lingua straniera.

Roma, addì 16 gennaio 1889.

Il Direttore della Segreteria Generale
DONATI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Relazione *della Commissione esaminatrice per il concorso alle cattedre di diritto commerciale nelle università di Palermo, Parma e Modena.*

La Commissione chiamata a giudicare del concorso per le cattedre di diritto commerciale nelle Regie università di Palermo, Parma e Modena, riuscì costituita, secondo l'invito di S. E. il Ministro, dei professori ordinari di diritto commerciale:

Vidari di Pavia,
Marghieri di Napoli,
Vivante di Bologna,
Sacerdoti di Padova,
Carnazza-Puglise di Catania.

Essa nominò presidente il prof. Vidari, segretario e relatore il professor Vivante: discusse i titoli presentati dagli otto concorrenti nei giorni 19 e 20, esaminandoli ad uno ad uno, com'è riferito negli uniti verbali.

Qui si riassumono fedelmente i motivi che giustificarono le conclusioni della Commissione.

Avvocato Ulisse Manara, libero docente nell'università di Roma. Di questo concorrente la Commissione concordemente riconosce l'assidua attività consacrata alla disciplina per cui è bandito il concorso; loda la diligente dottrina; il rigore delle dimostrazioni che gioveranno indubbiamente a ricondurre la giurisprudenza a una più esatta interpretazione della legge nei temi che egli ha trattato. Gli si può rimproverare la novità poco giustificata e non in tutto accettabile di alcune opinioni, la prolissità non rara del suo ragionamento e delle sue citazioni, ma anche questa cura continua di provare minutamente ogni conclusione dimostra la serietà dei suoi studi.

Avvocato Lucio Papa-D'Amico. In questo concorrente la Commissione loda l'indirizzo storico ed economico, l'operosità nelle discipline commerciali, la crescente sfera della sua cultura giuridica, il progresso notevole del suo linguaggio, che si va facendo più semplice e più corretto. Qualche commissario rimprovera al concorrente l'inesattezza delle citazioni, la deficiente conoscenza del nostro sistema legislativo sulle prove; e la fretta con cui fu composto il più recente lavoro sulla *perdita dei titoli al portatore*, ove non appare chiaramente il concetto dominante che se n'è fatto l'autore. Senonchè la maggioranza della Commissione non ha creduto di modificare il giudizio pronunciato nel precedente concorso di Bologna per queste mende che sono compensate dall'ampio studio delle legislazioni straniere, e dal faticoso tentativo di conciliare le varie leggi che ci governano in quella materia.

Avv. Giorgio Pagano, laureato in giurisprudenza a Palermo nel 1884. Egli presenta al concorso un volume sullo svolgimento storico del fallimento, e alcuni fogli di stampa cui dovrebbero seguire, secondo il programma dell'autore, altri quattro volumi sullo stesso argomento. Ma non parve alla Commissione che la serietà delle indagini corrispondesse alla pompa del titolo. Imperocchè quel primo volume è compilato sulla falsariga del Renocard, cui il concorrente non aggiunge nulla del suo, e i pochi fogli del secondo volume dimostrano anch'essi la immaturità degli studi con cui l'autore ha tentato il grave argomento.

Avv. Domenico Ruggeri, prof. straordinario di diritto commerciale nella R. università di Messina. Nel giudicarlo la Commissione tenne conto del suo lungo e benemerito insegnamento, della sua attività negli studi giuridici. Si riconosce che egli giunge talvolta, come nella sua breve monografia sugli atti di commercio, a critiche originali ed acute, che egli è fornito di una buona cultura economica. Questi pregi sono però diminuiti sia dalla forma, che è spesso poco corretta, sia dallo scarso uso che il concorrente suol fare della dottrina e delle legislazioni straniere.

Avv. Francesco Berlingeri. Benchè la sua maggiore pubblicazione intorno alle *avarie*, si riferisca a un campo molto ristretto e non dia grande prova di originalità, tuttavia parve ad alcuni Commissari che si dovesse tener conto del buon criterio giuridico dell'autore, delle sue indagini nelle legislazioni più recenti, e nella giurisprudenza italiana, della sua provata conoscenza delle condizioni economiche in cui si svolge presentemente l'industria marittima per incoraggiare gli studi del concorrente con una dichiarazione di eleggibilità.

Avv. Leone Bolaffio, libero docente nell'università di Padova, professore titolare nello Istituto tecnico di Venezia. Questo concorrente non presenta alcun lavoro sistematico, e, in generale, nei suoi studi non si riscontra una estesa preparazione storica ed economica, e nemmeno una larga conoscenza delle letterature straniere.

Ma egli ha una tempra acuta e vivace di polemista, che accompagna lo studio del diritto, colla esatta conoscenza degli interessi commerciali; egli sa assurgere dalla critica della giurisprudenza ad un'alta e chiara interpretazione della legge, e va eziandio riparando ne'suoi più recenti lavori ai difetti che gli si rimproverano. Questo concorrente ha eziandio una sicura conoscenza del meccanismo processuale, come lo attesta la cospicua eleggibilità ottenuta recentemente per una cattedra di procedura civile, e se ne giova spesso abilmente nel risolvere le questioni mercantili.

Egli ha provato il suo valore didattico non solo nell'insegnamento secondario, ma eziandio con alcuni lavori elementari di diritto civile, pregevoli per la chiarezza della forma come pel metodo.

Dott. Luigi Franchi, professore straordinario nell'università di Macerata.

La Commissione concorde riconosce a questo concorrente il buon metodo, con cui procede nelle ricerche; la larga e sicura conoscenza delle letterature e delle legislazioni straniere; la precisione del linguaggio giuridico, tutti pregi pei quali fu giudicato con molto favore nei precedenti concorsi.

Ma parve altresì alla maggioranza della Commissione che egli avrebbe potuto raggiungere maggiori risultati e corrispondere fin d'ora alle alte speranze che si erano tratte dalle sue prime pubblicazioni, se non avesse tentati troppi lavori, e avesse condotto a termine quelli che avea da principio iniziati.

Invece il concorrente ha consacrato un tempo prezioso a scrivere la biografia di Benvenuto Stracca, nella quale non ha voluto studiare nè il valore storico di quel giureconsulto, nè tentato la critica delle sue opere o de' suoi tempi, facendo un lavoro che non ha importanza, nè pel diritto commerciale, nè per la storia del diritto.

L'Avvocato Carlo Corrao, che concorre solo per l'Università di Palermo, presenta come titolo più importante un trattatello sulle Società commerciali, pubblicato nel 1856.

Lo scarso valore che doveva avere quel libro, pieno d'inesattezze, anche in quel tempo, diminuisce ancora di più, se si pensa che la legislazione ivi illustrata è scomparsa da lungo tempo senza lasciare alcuna notevole influenza sul diritto attuale.

Nè il giudizio del concorrente può farsi migliore, considerando le altre due brevi memorie che egli presenta su regolamenti di polizia marittima, prive di valore scientifico.

Esaurita così la discussione sulle opere dei concorrenti si sottoposero a giudizio di eleggibilità quelli fra loro che a tenore dell'art. 4 del R. decreto 11 agosto 1884 non l'avevano ancora ottenuta. Il Bolaffio fu dichiarato eleggibile a unanimità; il Berlingieri, con tre voti contro due; il Corrao ed il Pagano, furono dichiarati eleggibili a unanimità. Per gli altri concorrenti Manara, Franchi, Ruggeri, Papa d'A-

mico, questo giudizio diveniva superfluo dacchè la loro eleggibilità è stata riconosciuta nel concorso a professore ordinario nella stessa materia per l'università di Bologna, tenuto nel 1887.

Dopo aver discusso il merito relativo degli eleggibili, fu messa ai voti una proposta di graduazione. Ma non essendo stato possibile di raccogliere una maggioranza intorno al secondo graduato, come risulta dall'annesso verbale, si procedette alla determinazione dei punti, che risultò la seguente:

Manara, punti *quarantatre* (43) a unanimità.

Bolaffio, punti *trentanove* (39) con *tre* voti contro *due*.

Franchi, punti *trentotto* (38) con *tre* voti contro *due*.

Ruggeri, punti *trentotto* (38) con voti *quattro* contro *uno*.

Papa-D'Amico, punti *trentasette* (37) con voti *quattro* contro *uno*.

Berlingeri, punti *trenta* (30) a unanimità.

I professori Vidari, Marghieri, Carnazza, aggiungono alcune osservazioni scritte al loro voto.

La presente relazione fu letta ed approvata.

La Commissione:
Ercole Vidari, *presidente*,
Prof. Marghieri,
E. Carnazza,
Adolfo Sacerdoti.
Cesare Vivante, *relatore*.

Per copia conforme:
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 24. — In seguito ad accordi presi dal sindacato degli esportatori di vini e per evitare conflitti, il console francese a Valenza autorizzò i certificati d'origine e quindi i vini destinati in Francia vennero imbarcati.

BERLINO, 24. — Contrariamente alle notizie che l' Inghilterra mantenga il trattato che vieta l'influenza preponderante di qualsiasi potenza nelle Isole di Samoa all' infuori di quella dell'Inghilterra; e che il Governo degli Stati-Uniti abbia indirizzato a Berlino note che biasimano la condotta dell'Agente tedesco a Samoa, la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara che tali notizie sono fantastiche, soggiungendo, che, sebbene non esista l'accennato accomodamento, tuttavia la Germania rispetterà i diritti acquisiti da altre potenze a Samoa.

LONDRA, 24. — Il *Times* ha da Filadelfia che la Commissione del Senato per gli affari esteri udì Servel, console degli Stati-Uniti a Samoa. Questi opina che debba esistere un accordo fra l' Inghilterra e la Germania, secondo il quale la Germania prenderebbe l'isola di Samoa e l'Inghilterra prenderebbe quella di Tonga. L'Inghilterra penserebbe pure ad impadronirsi delle Isole Hawai.

Il *Times* ha da Durban che due principi indiani sono arrivati per conferire con Robinson circa l'usurpazione da parte dei francesi delle isole Comore, le quali desiderano invece di porsi sotto il protettorato inglese.

LONDRA, 24. — Lo *Standard* perora a favore di un riavvicinamento fra l'Inghilterra e la Russia. Dice che per quanto riguarda l'Europa, la politica dell'Austria-Ungheria e quella dell'Inghilterra sono identiche. L' Inghilterra con tutta sicurezza può affidare all'Austria-Ungheria la cura dei suoi interessi all'Est. Nè l'una nè l'altra vogliono mortificare la Russia, finchè questa domanda soltanto il rispetto dei suoi diritti. Tutte tre sono potenze conservatrici. Se la Russia comprendesse bene i suoi interessi, vedrebbe che, fra tutte le alleanze, quella con l' Inghilterra è per essa la più naturale; ma beninteso bisogna che sia pacifica e conservatrice. L' Inghilterra desidera che ogni potenza continentale sia abbastanza forte per ispirarsi mutuo rispetto. Tale è la base più solida della pace. Vi ha in Asia abbastanza posto per la Russia e l'Inghilterra. Applaudiremo volentieri — continua lo *Standard*, — all'espansione della Russia in Asia, se potremo credere che non è destinata a facilitare progetti ambiziosi e a permettere altri ingrandimenti. Se qualche potenza tentasse turbare l'equilibrio dell'Europa, l'Inghilterra saprebbe, come ai tempi di Napoleone primo, sventare i progetti; ma l' Inghilterra conta sulla lealtà e la saggezza dei sovrani, fra i quali lo czar occupa un posto distinto.

L'AJA, 24. — Il re ha dormito per 6 ore. Prende poco nutrimento. Sembra essere molto meno animato che negli ultimi giorni.

LONDRA, 25. — Si telegrafa da Zanzibar che il missionario Arthur Brooth, il quale dal centro dell'Africa si dirigeva alla costa per ritornare all'Inghilterra, fu ucciso dagli indigeni a Mkanze.

LONDRA, 25. — Il *Times* ha da Zanzibar:

« Brooks, missionario inglese e il suo seguito di sedici uomini furono massacrati presso Saakani, lunedì scorso, dagli abitanti della costa e dagli Arabi di Zanzibar. Brooks fu ucciso semplicemente perchè europeo, come rivincita degli atti dei Tedeschi.

« Il Sultano chiamò a Zanzibar tutti gli Arabi di Pemba in seguito alla voce che avessero invitato Seyd Abdul Ariz a venire da Mascate. »

BUDAPEST, 25. — Camera dei Deputati. — Durante la discussione della legge militare, il Presidente avendo invitato gli oratori a non sospettare delle reciproche intenzioni, scoppiò un vivo tumulto provocato dall'Estrema Sinistra, tumulto che aumentò quando il presidente soggiunse che non accettava lezioni di patriottismo.

L'AJA, 25. — Il Re ha passato in modo calmo la giornata di ieri e la maggior parte della scorsa notte.

Il suo stato generale è invariato.

BRUXELLES, 25. — Camera dei Deputati. — Il ministro dell'interno ha presentato un progetto di legge per la riorganizzazione della guardia civica.

SIDNEY, 25. — La cannoniera tedesca *Olga* ha trasportato Malietoa, ex-Re di Samoa, alle isole Marshall, ove resterà.

WASHINGTON, 25. — La Commissione della Camera per gli affari esteri si è pronunziata in favore della mozione proposta dal senatore Edmunds per protestare contro l'ingerenza di qualsiasi governo europeo nella costruzione e nel controllo di un Canale attraverso l'Istmo di Panama.

NEW-YORK, 25. — Si ha da Honolulu in data del 15 corrente:

« I Sovrani delle isole Rubatua e Bimatara, appartenenti al gruppo delle Tubuai, chiesero la protezione inglese.

« Il Console inglese inviò la loro domanda al suo Governo. »

PIETROBURGO, 25. — La notizia dello *Sivet*, che la missione russa condotta da Atschinoff, si installerà nelle vicinanze d'Obock su d'un territorio al cui possesso i Francesi non pretendono, è insussistente.

La missione, nella quale v'erano una sessantina di Cosacchi e l'elemento ecclesiastico era preponderante, è sbarcata a Tangiura il 18 corr. Essa si è diretta verso l'Abissinia, per la via dell'Aussa, dichiarando di andarvi con intento religioso. Essa aveva però con sè due cannoni da montagna.

PERIM, 25. — Atschinoff sbarcò la notte del 18 corr. nella baia di Tadgiura, entro il territorio sottoposto al protettorato francese, 150 persone circa lo accompagnano e fra esse vi sono, oltre ai preti, donne e fanciulli. I partigiani di Atschinoff sono armati, dicono a loro difesa. La nave francese *Météore* sorvegliava quel tratto di costa.

PIETROBURGO, 25. — La *Novoje Wremia* torna ad affermare essere stata firmata a Costantinopoli una Convenzione austro-turca per la cessione del Sangiaccato di Novi-Bazar all'Austria-Ungheria e che il Sultano presto la ratificherà.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 25 gennaio 1889.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0[0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	96 20 [1]
RENDITA 5 0[0 seconda grida	—	—	—	96,22 1[2	96 22 1[2	»
Detta 3 0[0 prima grida	1. ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0[0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	96 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0[0	»	—	—	»	»	94 40
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	97 10
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0[0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	» [2]
Dette 4 0[0 prima emissione	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0[0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	464,75	464,75	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500	»	»	478 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1[2 0[0	»	500	500	»	»	504 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	778 » [3]
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	615 » [4]
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	100	»	»	590 » [5]
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. ottobre 1888	500	500	»	»	410 »
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	610 » [6]
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1124 » [7]
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	655 » [8]
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	755 » [9]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	373 » [10]
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	508 »
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	255 » [11]
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	874 » [12]
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	480 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1405 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1125 »
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	1780 » [13]
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	300	»	»	328
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	298 » [14]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	85 »
Dette Società per l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	2[illegible]6
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	» » [15]
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	175
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	465 » [16]
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	570 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	500	100	»	»	503 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	250 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0[0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 » [17]
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	500	500	»	»	995 »
Dette Società Immobiliare	1. ottobre 1888	500	500	»	»	499 »
Dette Società Immobiliare 4 0[0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0[0	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	443 »
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 1[2	Francia	90 g.	»	»	99 62 1[2
	Parigi	Chèques	»	»	100 50
3 1[2	Londra	90 g.	»	»	25 19
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 29 gennaio
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Industriale e Commerciale 518, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 873,50, 874, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel dì 24 gennaio 1889:

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 96 304
Id. 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso » 94 134
Id. 3 0[0 nominale . . . . » 61 862
Id. 3 0[0 senza cedola . . . . » 60 700

V. TROCCHI, Presidente.

1. p. f. corr. - 2. Ex coup. L. 12,50 - 3. id. L. 12,50 - 4. id. L. 16,50 - 5. id. L. 0,92 - 6. id. L. 16 - 7. id. L. 25 - 8. id. L. 6,25 - 9. id. L. 6,25 - 10. id. L. 10 - 11. id. L. 6,25 - 12. id. L. 12 - 13. id. L. 12,50 - 14. id. L. 6,25 - 15. id. L. 7,50 - 16. id. L. 15 - 17. id. L. 6,32.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.